INDAGINI FINANZIARIE

Le richieste di dati e notizie sui clienti dribblano la legge sulla privacy

Luigi Ferrajoli

L'ultima parte della circolare delle Entrate 32/E/2006 sulle indagini finanziarie si occupa degli altri poteri di richiesta esercitabili dagli uffici che non necessitano di autorizzazione preventiva, nonché degli adempimenti e delle sanzioni riguardanti gli intermediari.

È infatti sancita dal numero 5) degli articoli 32 e 51, rispettivamente concernenti i poteri in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, la possibilità di richiedere informazioni a terzi e di procedere ad accessi diretti per il rilevamento di dati e notizie utili all'accertamento.

I "dati" sono definiti come quegli elementi che presentano requisiti di oggettività in quanto fondati sulla disponibilità di supporti documentali che gli intermediari hanno formato per fini di esercizio della propria attività. Le "notizie" sono invece gli elementi informativi che, pur essendo privi di riscontri documentali, hanno comunque un oggettivo fondamento in quanto estranei alla mera valutazione soggettiva del destinatario della richiesta.

NON SEMPRE SERVE L'AUTORIZZAZIONE

Gli operatori sono tenuti a rispondere alle domande del Fisco anche quando non ci sono rilievi contabili

Le tipologie di intervento per l'acquisizione di questi elementi non necessitano di autorizzazione poiché non presuppongono l'impiego della presunzione che consente l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, anche in quanto possono non riferirsi a posizioni nominative già individuate ma a intere categorie di operatori.

La richiesta dell'amministrazione di dati e notizie per l'esecuzione di indagini finanziarie può essere diretta, in questi casi, agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società e agli enti che eseguono riscossioni e pagamenti per conto di terzi.

Sono stati cancellati dai potenziali destinatari del potere tutti gli intermediari finanziari e le società fiduciarie, per evitare sovrapposizioni tra tale strumento e quello previsto al numero 7) delle medesime norme, descritto nelle precedenti parti del documento di prassi.

Possono, ad esempio, ricevere richieste di dati e notizie la Siae, l'Aci, il Pra in quanto effettuano riscossioni e pagamenti per conto di terzi. Non rientrano più in questo ambito — in forza delle modifiche introdotte dalla legge 311/04 — le Sim, le società di gestione del risparmio, le Sicav e le fiduciarie.

Le banche e le poste, pur essendo intermediari finanziari, rientrerebbero, secondo l'agenzia delle Entrate, tra i soggetti passivi del procedimento amministrativo solo per le attività svolte, diverse da quelle creditizie e finanziarie, come, per esempio, il collocamento di abbonamenti per manifestazioni ricreative.

Sono invece totalmente esclusi dal novero dei destinatari, per espressa previsione di legge, l'Istat e gli Ispettorati del lavoro. Per le società di assicurazione, le norme prevedono limiti concernenti il ramo vita: il contenuto della richiesta a questi intermediari può riguardare solo la durata del contratto di assicurazione, l'ammontare del premio e l'individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo.

Gli intermediari sono tenuti alla risposta non solo in caso di risultanze contabili concernenti i contribuenti o le categorie su cui è fatta domanda, ma anche quando vi sia una qualsiasi evidenza agli atti per la quale è imposto l'obbligo di conservazione secondo l'articolo 22, comma 3, del Dpr 600/73.

La circolare delle Entrate ricorda inoltre che non sono opponibili vincoli relativi alla tutela della privacy, poiché quando la gestione dei dati personali del cliente è compiuta in funzione degli interessi dell'amministrazione fiscale prevale l'interesse pubblico ex articolo 66 del Testo unico 196/03.

L'amministrazione afferma inoltre di essere intenzionata a intensificare l'utilizzo di questo potere, più snello rispetto al più penetrante ma più articolato istituto che concerne la richiesta di copia dei conti. La relativa procedura prevede che la richiesta di informazioni deve essere comunicata con lettera da notificare. Il termine di adempimento, da parte dei destinatari, non può essere inferiore a 15 giorni. L'omissione di riscontro alla richiesta o la restituzione di comunicazioni o questionari incompleti o inveritieri espone alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 471/97, che si applicano non solo all'omessa trasmissione dei documenti per cui è necessaria l'autorizzazione, ma anche per i dati e le notizie di cui si è detto.